

43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli non depilate, conciate o preparate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voce 0505 o 6701, secondo i casi);
 - b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 in base alla nota 1 c) di tale capitolo;
 - c) i guanti, i mezzoguant e le muffole misti di pelli da pellicceria naturali o di pellicce artificiali, e di cuoio o di pelli (voce 4203);
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, copricapo e altre acconciature, e loro parti del capitolo 65;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giuochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce 4303, le pelli da pellicceria e loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e loro parti, cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo in base alla nota 2), foderati di pelli da pellicceria naturali o pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento con parti esterne di pelli da pellicceria naturali o pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto o altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).